

CONVENZIONE TRA

“ASSOCIAZIONE EX AGENTI GENERALI ITALIA E SOCIETA’ TRAFIME SPA”

L’associazione Ex Agenti Generali Italia, in persona del Presidente p.t. Sig. Romeo Boni, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14 (cap 31021), C.F: 94004620269, di seguito denominata “L’Associazione”

E

La società TRafime S.p.A, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante p.t Sig. Luca Coffa, con sede in Misterbianco, Via Riccardo Coffa n. 21 (cap 95045), P.I 00875480873, di seguito denominata “Proponente”

In qualità di “Parti”, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) – Oggetto.

L’Associazione Ex Agenti Generali Italia e la società Trafime S.p.A, proprietaria del brand NOKO, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti oneri economici di alcun genere, né diretti, né indiretti, per l’Associazione e che consenta ai suoi iscritti di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle attività della Proponente.

In particolare, l’Associazione intende far beneficiare i propri iscritti ed i loro familiari, delle migliori opportunità riguardanti l’acquisto di e-bike e relativi accessori riservando loro una scontistica dedicata.

Art. 2) – Scopo Statutario dell’Associazione.

L’associazione ha quale scopo sociale quello di agevolare una *“fraterna unione tra i Soci volta ad esaltare il valore professionale e morale dell’apporto professionale dato dall’Impresa durante il periodo di esercizio dell’incarico agenziale, ove richiesto, porre a disposizione dell’impresa stessa e dei Gruppi Aziendali Agenti il contributo di esperienza da essi acquisito in tale attività. Assumere iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e di concreta solidarietà a favore degli associati e nei confronti di terzi”*

Art. 3) – Attività espletate dalla Proponente

La società Trafime S.p.A titolare del Brand Noko che produce e commercializza bici elettriche, propone, in tale ambito, la possibilità di acquistare ebike e accessori ad esse inerenti.

Art. 4) – Servizi di consulenza agli associati

La Proponente pone a servizio di tutti gli iscritti all’Associazione un servizio di assistenza al fine di consentire di acquistare nel territorio nazionale o all’estero, attraverso un’attività assistenziale

logistica e consulenziale, attraverso il servizio di customer care contattabile tramite n. 366 672 6860 e tutte le modalità indicate all'interno dell'area dedicata presente sul sito www.nokobike.com/it/

Art. 5) – Sconto riservato agli Associati.

La Proponente riconosce attraverso il codice sconto: **TRAFIME** ad ogni associato e ai soli familiari di quest'ultimo una riduzione nella misura del 9% sul prezzo di listino dei prodotti presenti sul sito già scontati ed indicati in rosso <https://nokobike.com/it/bici-elettriche/> (resta inteso che tale percentuale verrebbe ridotta al 5% nei casi in cui l'azienda attivasse delle campagne promozionali per il lancio di nuovi modelli, sui quali verrebbe applicata una scontistica di **lancio commerciale**).

Art. 6) – Comunicazioni offerte.

Il tramite delle comunicazioni sarà esclusivamente l'Associazione. E' fatto espresso divieto alla proponente di prendere contatti direttamente con i singoli per proporre offerte oggetto della presente Convenzione.

Art. 7) – Esonero Responsabilità

L'attività dell'Associazione nel rapporto con la Proponente e con gli associati è limitata alla sola pubblicizzazione, presso i propri iscritti, delle iniziative offerte comunicate dalla Proponente, restando l'Associazione completamente estranea alla determinazione del proprio iscritto di acquistare. L'associazione è, pertanto, giuridicamente e pienamente esonerata da ogni tipologia di responsabilità, diretta o semplicemente indiretta, derivante dal contratto eventualmente sottoscritto tra l'Associato e la Proponente, cui essa è completamente estranea e i cui effetti, di conseguenza, restano a carico delle sole parti contraenti. L'Associazione, inoltre, non risponderà, in alcun modo per eventuali danni causati dal mal funzionamento delle e-bikes e relativi accessori.

Art. 8) – Impegni dell'Associazione

Per la realizzazione dell'attività prevista nel presente accordo, l'associazione, senza alcun obbligo economico a suo carico e senza assumere alcuna responsabilità diretta o indiretta, si impegna a collaborare alla diffusione dell'iniziativa presso gli iscritti mediante la pubblicazione sul proprio sito (www.exagentigenerali.it), nonché tramite la newsletter della segreteria. L'Associazione non risponde del ritorno economico di tale convenzione.

Art. 9) – Recesso, durata ed esclusiva

Il presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma della Convenzione ed avrà validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Esso si rinnoverà automaticamente anche per i successivi anni con decorrenza dal 1° gennaio, salvo formale disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra mediante letter a raccomandata o Pec entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza.

L'Associazione è libera, a proprio insindacabile giudizio, non essendovi un diritto alcuno di esclusiva, di stipulare convenzioni con altre società dello stesso settore senza nulla che possa opporre la Società Proponente.

Art. 10) – Protezione e trattamento dei dati personali

La società Proponente si obbliga espressamente a garantire riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti dell'Associazione anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito "il regolamento europeo sulla protezione dei dati"), nonché il D.lgs 196/2003 cos' come modificato dal successivo D.lgs. n. 101/18, ovvero adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto. L'Associazione non fornisce alcun dato personale agli iscritti.

Art. 11) – Clausola di risoluzione

E' espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola, risolutiva, che la mancata attuazione delle disposizioni contenute negli articoli di cui sopra comporti la possibilità di richiedere la risoluzione della convenzione

Letto, Confermato e Sottoscritto

Catania 06 maggio 2025

Associazione ex Agenti Generali Italia

ASSOCIAZIONE EX AGENTI
GENERALI ITALIA
Roberto Ben

TRA.Fi.ME S.p.A
TRAFIME S.p.A.
Il Presidente
Luca Coffa
